

COMUNE DI VICENZA

N. 2.287 di Racc.

N. 28.564 di Rep. S.

CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI  
REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "PARCO  
DELLA PACE".

CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E

\*\*\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 27 (ventisette) del mese di  
giugno 2019 (duemiladiciannove).

Avanti a me, dott.ssa Stefania Di Cindio, nata a Torino il 3 febbraio 1967,  
Segretario Generale del Comune di Vicenza, autorizzata per legge a rogare i  
contratti nell'interesse del Comune, ai sensi dell' art. 97, comma 4, lett. c)  
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

dott. Cristiano ROSINI, nato a Vicenza il 14 febbraio 1968, che interviene in  
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di  
Vicenza, codice fiscale e partita IVA 00516890241, domiciliato per la carica  
a Vicenza presso la Sede comunale, a quanto qui di seguito autorizzato, ai  
sensi dell' art. 107 comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  
dell'art. 65 dello Statuto Comunale e del decreto di nomina sindacale P.G.N.  
46100 del 21 marzo 2019, in qualità di Direttore del Servizio "Ambiente,  
Energia, Territorio" del Comune stesso, di seguito nel presente atto denomi-  
nato semplicemente "stazione appaltante/committente",

dottor Gianluca OTTAVIANI, nato a Norcia (PG) il 6 settembre 1972, codi-  
ce fiscale TTVGLC72P06F935E, che interviene ed agisce in rappresentanza

della “Società Euroambiente a Responsabilità Limitata”, con sede legale in Pistoia, Via Pratese n. 527, codice fiscale e partita I.V.A. 00410600472, iscritta nel Registro delle Imprese di Pistoia al numero PT – 92491 di REA, capitale sociale € 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00), deliberato, sottoscritto ed interamente versato, nella misura esistente in base all’ultimo bilancio presentato, nella sua qualità di Procuratore della Società stessa, come risulta da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia, Documento n. T318198900 del 6 giugno 2019; lo stesso agisce anche in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato con:

- Società “Bettiol s.r.l.”, con sede legale in Bolzano, Via della Mostra n. 8, codice fiscale e partita I.V.A. 03237650266, iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano al numero BZ – 203373 di REA, capitale sociale € 119.000,00 (centodiciannovemila/00), deliberato, sottoscritto e interamente versato, nella misura esistente in base all’ultimo bilancio presentato, come risulta da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, Documento n. T318199361 del 6 giugno 2019,
- Società “I.T.A.F. srl”, con sede legale in Pistoia, Via Pratese n. 527, codice fiscale 00498610476 e partita I.V.A. 01408540472, iscritta nel Registro delle Imprese di Pistoia al numero PT – 147178 di REA, capitale sociale € 300.000,00 (trecentomila/00), deliberato, sottoscritto ed interamente versato, nella misura esistente in base all’ultimo bilancio presentato, come risulta da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia, Documento n. T318199634 del

6 giugno 2019,

- Società “Maroso Ivo Enzo srl – Unipersonale”, con sede legale in Marostica (VI), Via Marsan n. 69, codice fiscale e partita I.V.A. 03081000246, iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza al numero VI – 297282 di REA, capitale sociale € 100.000,00 (centomila/00), deliberato, sottoscritto ed interamente versato, nella misura esistente in base all’ultimo bilancio presentato, come risulta da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza, Documento n. T318199876 del 6 giugno 2019,

- Società “Peverelli s.r.l.”, con sede legale in Fino Mornasco (CO), Via Oberdan n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. 00198190134, iscritta nel Registro delle Imprese di Como-Lecco al numero CO – 8353 di REA, capitale sociale € 510.000,00 (cinquecentodiecimila/00), deliberato, sottoscritto ed interamente versato, nella misura esistente in base all’ultimo bilancio presentato, come risulta da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como-Lecco, Documento n. T318200177 del 6 giugno 2019,

tutte nel proseguo del presente atto denominate, semplicemente, “Appaltatore/Esecutore”, giusta il mandato speciale con rappresentanza del 20 marzo 2019, n. 43.004 di Rep. e n. 20.408 di Racc. del dottor Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, registrato a Pistoia il 25 marzo 2019 al n. 2.033, Serie 1T, che in copia conforme all’originale si allega al presente atto sub lett. “A”.

**PREMESSO CHE:**

- con decreto ministeriale n. 43693/2012 del Ministero dell’Economia e delle

Finanze è stata assegnata al Comune di Vicenza la somma di € 11.500.000,00 (undicimilionicinquecentomila/00) per la realizzazione dell'intervento a prevalente vocazione ambientale e del nuovo museo aeronautico, di seguito denominato Museo dell'Aria, nell'area Dal Molin di Vicenza, dando attuazione al protocollo d'intesa stipulato il 7 luglio 2011, con il quale il Comune di Vicenza si impegnava sia a realizzare gli interventi di bonifica bellica sia a convertire l'area dell'ex aeroporto in un'infrastruttura a vocazione ricreativa ambientale, con annesso Museo dell'Aria, utilizzando le risorse economiche stanziare, a tal fine, dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in breve CIPE, con deliberazione n. 15/2011, modificata da deliberazione CIPE 6/2012;

- il Comune di Vicenza, inoltre, ha partecipato al Programma Straordinario di Intervento per la Riqualficazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti di questo tipo;
- l'Amministrazione comunale di Vicenza ha presentato la propria candidatura con il progetto denominato "Liberare Energie Urbane", comprendente 18 interventi di riqualficazione, tra i quali è compreso il progetto relativo al Parco della Pace (Intervento n. 2), dell'importo complessivo di € 3.700.000,00 (tremilionisettecentomila/00), I.V.A. compresa;
- con DPCM del 6 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2017, è stata approvata la graduatoria del Programma Straordinario d'Intervento per la Riqualficazione Urbana di cui al DPCM 25 maggio 2016, che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi, tra i quali è ricom-

preso anche il finanziamento per la realizzazione di quanto suindicato;

- il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale 2017, approvati unitamente al Bilancio di Previsione 2017 con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2017, hanno previsto, tra l'altro, il progetto relativo al Parco della Pace (Intervento n. 2), finanziato con contributo di cui sopra;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 26 settembre 2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori oggetto d'appalto, per un importo complessivo pari ad € 12.370.185,55 (dodicimilionitrecentosettantamilacentottantacinque/55), I.V.A. di legge compresa, di cui € 8.670.185,55 (ottomilioniseicentosettantamilacentottantacinque/55) finanziati con deliberazione n. 15/2011 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in breve CIPE, modificata con deliberazione CIPE 6/2012 e per € 3.700.000,00 (tremilionisettescentomila/00) finanziati con contributo di cui al DPCM 6 dicembre 2016 (c.d. "Bando Periferie");

- con determinazione dirigenziale n. 297 del 12 febbraio 2018, è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con determinazione dirigenziale n. 2182 del 25 ottobre 2018, l'appalto per l'affidamento dei lavori di cui sopra, è stato aggiudicato in via definitiva al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da:

- Società Euroambiente a Responsabilità Limitata (mandataria), con sede legale in Pistoia,

-Società Bettiol s.r.l. (mandante), con sede legale in Bolzano,

-Società I.T.A.F. srl (mandante), con sede legale in Pistoia,

-Società Maroso Ivo Enzo srl – Unipersonale (mandante), con sede legale in Marostica (VI),

- Società Peverelli s.r.l. (mandante), con sede legale in Fino Mornasco (CO), per il prezzo offerto di € 7.250.701,49 (settemilioniduecentocinquantamila settecentouno/49) per lavori, oltre € 433.335,93 (quattrocentotrentatremila-trecentotrentacinque/93) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 7.684.037,42 (settemilioneiseicentottantaquattromilazerotrentasette/42), oltre I.V.A. di legge; la suddetta aggiudicazione è stata dichiarata efficace con determinazione dirigenziale n. 2312 del 13 novembre 2018;

- come offerto in sede di gara (Offerta Tecnica, Elemento “T” ), è previsto un anticipo di centottanta giorni per l’esecuzione dei lavori rispetto al termine di cinquecentoquaranta giorni fissato da progetto; l’appaltatore si è reso, inoltre, disponibile ad eseguire, a propria cura e spese, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione, determinate opere migliorative come da Offerta Tecnica Elemento “A” e Elementi “BCEFHL”, e un determinato periodo di manutenzioni aggiuntive come da Offerta Tecnica Elemento “D”, i cui principi sono meglio indicati all’art. 46 del presente contratto, a tutti i patti e condizioni stabiliti nel capitolato speciale allegato sub lett. “B” al presente contratto, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nel progetto approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 26 settembre 2017 e nell’offerta completa presentata in sede di gara, che si intendono entrambi allegati al presente contratto, ancorché non materialmente e fisica-

mente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante.

TUTTO CIO' PREMESSO:

I predetti Signori comparenti, della cui identità personale sono certa, rinunciato d'accordo tra loro e col mio consenso alla presenza dei testimoni, vengono e stipulano quanto segue:

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1 Oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. La stazione appaltante concede all'appaltatore, Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Società Euroambiente a Responsabilità Limitata (mandataria), con sede legale in Pistoia, Società Bettiol s.r.l. (mandante), con sede legale in Bolzano, Società I.T.A.F. srl (mandante), con sede legale in Pistoia, Società Maroso Ivo Enzo srl – Unipersonale (mandante), con sede legale in Marostica (VI), Società Peverelli s.r.l. (mandante), con sede legale in Fino Mornasco (CO), che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata "Parco della Pace".

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

3. L'appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali, le opere murarie e impiantistiche occorrenti.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine

di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve, pertanto, intendersi compreso nell'appalto, nella cifra a forfait e nella cifra a misura anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere che dovranno tutte essere eseguite nel rispetto delle vigenti norme.

Le opere saranno eseguite a perfetta e piena regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza. Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo intervento.

L'appaltatore prende atto che la stazione appaltante si riserva di scorporare dall'appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell'appalto stesso, senza che per tale motivo l'appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto disposto dall'articolo 3 del presente contratto.

Fanno, inoltre, parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori e dei documenti allegati nonché di tutta



la normativa vigente in materia.

Art. 2 Disposizioni regolatrici del contratto e normativa di riferimento

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto allegato sub lett. "B", e dai documenti di seguito riportati, che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare e che qui si richiamano a formarne parte integrante:

- progetto delle opere;
- disciplinare di gara;
- verbali di gara e relativi allegati;
- offerta economica;
- offerta tecnica.

Costituiscono il progetto e suoi atti conseguenti e sono parte integrante del Contratto, i seguenti documenti:

- il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici D.M. 19/4/00 n. 145;
- lo schema di contratto di appalto / norme amministrative per l'esecuzione dei lavori;
- il progetto dei lavori costituito da tutti gli elaborati come da Elenco;
- l'insieme delle autorizzazioni ricevute dal progetto con le relative specifiche e condizioni;
- il prezzario regionale lavori pubblici della Regione Veneto agg. Settembre 2013 e il listino prezzi opere agroforestali della Regione Veneto agg. 8/2/2012, e, in subordine in caso di mancanza o incompletezza dei prezzi ivi riportati, in ordine di precedenza nell'applicazione eventuale, i listini prezzi

del Comune di Milano agg. 2017, della Provincia di Trento agg. 2014, il prezzario opere forestali della Regione Lombardia agg. 2016, quest'ultimo valido per supplire al listino opere agroforestali, il prezzario Assoverde 2015-2017. Sulla base di questi listini sono stati ricavati gli elenchi prezzi di progetto. L'insieme di questi prezzari costituisce l'Elenco prezzi unitari di contratto con l'avvertenza che l'elenco prezzi di progetto ove possibile, prevale in caso di applicazione sui prezzari di cui sopra.

E' parte integrante del contratto l'elenco prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, allegato al presente atto sub lett. "C", che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

#### Art. 3 Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € 7.684.037,42 (settemilioneicentottantaquattromilazerotrentasette/42), di cui € 7.250.701,49 (settemilioneiduecentocinquantamilasettecentouno/49) per lavori veri e propri, ed € 433.335,93 (quattrocentotrentatremilatrecentotrentacinque/93) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell' I.V.A. ( aliquota 10 per cento), ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Salvo la piccola quota di lavori a misura prevista in progetto e pari ad € 3.181,50 (tremilacentottantuno/50), la contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo e i lavori debbono essere consegnati, secondo la formula "chiavi in mano".

Sono escluse le spese relative agli allacciamenti alle reti dei servizi.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni facenti parte del progetto esecutivo di

gara, che si intendono allegati al presente contratto ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, e dalle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale allegato sub lett. “B” allo stesso contratto. Le indicazioni del presente contratto ed i disegni e documenti facenti parte integrante dello stesso, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell’Appalto. Il committente si riserva comunque l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel Capitolato e sempre nei limiti dell’art. 106 del Codice. La suddivisione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta indicata nel seguente prospetto:

<i>Categoria prevalente:</i>		<i>importo lavori</i>	<i>% su totale</i>
OS24 verde e arredo urbano	euro	4.442.885,92	57,82%
<i>Categorie diverse dalla prevalente:</i>			
OG1 edifici civili e industriali	euro	1.375.908,03	17,91%
OS21 opere strutturali speciali	euro	167.036,81	2,17%
OG6 acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	euro	247.531,58	3,22%
OG11 Impianti tecnologici	euro	1.189.496,55	15,48%
OS6 finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	euro	59.328,32	0,77%
OG12 opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	euro	201.850,21	2,63%

TOTALE

euro 7.684.037,42 100,00%

Art. 4 Direzione dei lavori

Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento costituito da un Direttore dei Lavori e da eventuali assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

Il Direttore dei lavori nominato dalla Stazione appaltante, definirà all'inizio dei lavori l'Ufficio della Direzione lavori.

La stazione appaltante dichiara, inoltre, di riconoscere l'operato del Direttore dei Lavori, quale Suo rappresentante, per tutto quanto attiene all'esecuzione dell'Appalto.

Le Direzione lavori sarà espletata secondo prassi consuete, nel rispetto della normativa vigente, e secondo le previsioni di cui al DECRETO MIT 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Art. 5 Dichiarazione impegnativa dell'appaltatore

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la

mancata conoscenza di elementi contenuti nel presente progetto e non valutati.

Per quanto non previsto nel presente contratto e suoi allegati, si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nei limiti della sua applicabilità, al capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., alle norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

La Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente compresi tra gli elaborati contrattuali, senza che ciò possa dare adito a riconoscimento all'appaltatore di oneri aggiuntivi; tali elaborati potranno favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni e negli elaborati contrattuali.

In presenza degli impianti di cui all' art.1 del DM 22 gennaio 2008, n. 37, una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni dalle norme, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Le marche di materiali, componenti di vario tipo e impianti, eventualmente indicate negli elaborati progettuali, non sono vincolanti ma rappresentano il tipo di materiale, di impianto o componente richiesto; previa accettazione da parte della DL, alla cui discrezionalità è demandata la valutazione e accettabilità in relazione alle caratteristiche estetiche, potranno essere installati materiali, componenti o impianti aventi medesime o superiori caratteristiche o prestazioni qualitative.

Art. 6 Tracciabilità

Ai sensi dell' art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pertanto tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dall'appaltatore, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dall' art. 3, comma 3 della medesima L. 136/2010 e s.m.i.

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice CUP B39D13000010001, CIG 737951693E.

La fattura ed ogni richiesta di pagamento al Comune dovranno riportare il codice sopraindicato e l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico; le stesse dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi della legge 244/2007, art. 1 commi 209-214, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e art. 25 del D.L. 66/2014.

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

E' causa di risoluzione del contratto l'esecuzione di transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche e della Società Poste Italiane S.p.A, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.

La trasmissione delle fatture sarà effettuata esclusivamente dalla mandataria, anche per conto delle mandanti, quale unica interlocutrice con

l'Amministrazione comunale.

L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 della L.136/2010 e s.m.i., si obbliga ad inserire nei contratti derivati, sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti, la clausola della tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 7 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese tutte quelle inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), in quanto necessarie ed occorrenti per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto, sono a totale carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali e repertoriali si dichiara che il valore del presente contratto è di € 7.684.037,42 (settemilioneisecentottantaquattromilazerotrentasette/42); poiché tale importo è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell' art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

L'imposta di bollo si considera assolta in modo virtuale (Aut. 21246/89 ed estensione n. 4616 del 26/02/2013).

L' Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazio-

ne appaltante.

Art. 8 Riservatezza del contratto

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Art. 9 Difesa ambientale e ritrovamenti

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere, in particolare alle specie vegetali esistenti, al sistema di scorrimento delle acque e alla fauna presente, secondo le indicazioni di progetto.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, lo stesso dovrà provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare l'avvio a impianti autorizzati dei materiali, provenienti sia da abbattimenti di alberi e arbusti, sia da scavi o demolizioni di manufatti murari;
- segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso di lavori di scavo riguardanti sia le opere murarie, sia le opere di modellazione del terreno, che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

L'appaltatore è informato del fatto che il sito è stato oggetto di attività di bonifica bellica per aver potuto consultare e trarre copia di tutta la documenta-



zione in merito, e delle particolari procedure e attività previste volte allo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni come definite in dettaglio nel progetto ed in particolare nel Capitolato allegato.

L'appaltatore è, inoltre, informato, per aver potuto consultare e trarre copia di tutta la documentazione in merito, che il sito del Parco è soggetto a rischio archeologico e che, su indicazione della locale Soprintendenza, la stazione appaltante ha previsto a carico dello stesso un'assistenza archeologica continuativa, a cui dovrà offrire la massima assistenza e collaborazione.

E' anche informato delle particolari procedure previste per le attività di scavo legate a tale fattispecie e meglio definite nel progetto. Con riferimento alle fattispecie considerate nei due capoversi precedenti sono state introdotte nel progetto le opere da contabilizzare a misura che verranno remunerate solo qualora effettivamente necessario. Eventuali maggiori opere aggiuntive in questi ambiti saranno remunerate sulla base dei prezzi contrattuali.

Art. 10 Informativa ai sensi dell' art. 13 del Regolamento UE 679/2016, "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" ed obblighi dell'appaltatore

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto si forniscono le seguenti informazioni:

1. titolare del trattamento è il Comune di Vicenza nella persona del Sindaco pro tempore contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

**vicenza@cert.comune.vicenza.it;**

2. il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, è alla data di sottoscrizione del presente contratto IPSLab s.r.l. Società Unipersonale, con sede in Contrà Porti n. 16,

Vicenza, i cui dati di contatto sono i seguenti: cellulare: 333/8008008, e-mail: [info@ipslab.it](mailto:info@ipslab.it), pec: [pec@pec.ipslab.it](mailto:pec@pec.ipslab.it);

3. il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per adempiere agli obblighi legali da parte del titolare del trattamento e per assolvere a compiti di interesse pubblico connessi e/o conseguenti alla stipulazione ed esecuzione del presente contratto;

4. il rifiuto a comunicare i dati personali necessari o l'opposizione al trattamento rende impossibile la stipulazione e l'esecuzione del presente contratto;

5. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dell'esecuzione di tutti i procedimenti amministrativi ed eventualmente giurisdizionali connessi e/o conseguenti così come disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 e da tutte le fonti normative e regolamentari tempo per tempo vigenti e disciplinanti quanto oggetto del presente contratto, nel rispetto del segreto aziendale e industriale, secondo i principi di necessità, liceità, correttezza, proporzionalità e trasparenza;

6. il periodo di durata della conservazione dei dati è permanente ed in ogni caso fissato in conformità al Piano di conservazione allegato al Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi del Comune di Vicenza, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/regolamenti;

7. il trattamento dei dati avviene in modo manuale e informatizzato.

I dati sono trattati in conformità alla normativa vigente, ed in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e da prevenirne divulgazione, utilizzi non autorizzati, alterazione o distruzione;

8. i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal

titolare (dipendenti e collaboratori del titolare), possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

9. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

10. l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica.

E' escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti.

11. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 del regolamento UE 679/2016.

12. L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

L'appaltatore è consapevole che l'esecuzione dell'appalto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni personali, sensibili e/o riservate.

L'appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione dei lavori, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del [Reg. UE 679/2016](#) e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte

e ad introdurre quelle altre che il Legislatore o Garante dovesse disporre.

Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dalla stazione appaltante, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

L'appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

## TITOLO II - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

### Art. 11 Tempi di esecuzione e programma dei lavori

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione.

Il termine per l'ultimazione dei lavori è di trecentosessanta giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; è previsto, difatti, come da offerta presentata in sede di gara, un anticipo di centotanta giorni rispetto al termine di cinquecentoquaranta giorni indicato in capitolato.

La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato.

Il programma dei lavori è documento contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera.

Il programma dei lavori, fermo restando il tempo utile per eseguire l'opera, potrà essere discusso e modificato in accordo con la D.L. in rapporto alle esigenze specifiche dell'impresa e alle condizioni di sicurezza.

La stesura finale del programma dei lavori redatto dall'appaltatore ed accettato dalla D.L. sarà lo strumento di riferimento per accertare il buon andamento dei lavori, anche in relazione alla perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere, per l'applicazione di eventuali penali, in caso di ritardi ingiustificati durante l'esecuzione dei lavori stessi.

Il committente si riserva, comunque, la facoltà di imporre all'appaltatore di apportare modifiche o slittamenti al programma predisposto, senza che ciò possa dare adito da parte dell'appaltatore stesso alla richiesta di particolari compensi.

I lavori relativi alle opere a verde, comunque, dovranno avvenire durante la stagione di riposo vegetativo.

#### Art. 12 Penali

La penale pecuniaria, ai sensi dell' art. 113 bis del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., è pari allo 0,1 % (zero/1 per cento) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino al massimo stabilito del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Quanto sopra, fatto salvo il diritto del committente al risarcimento di eventuali danni recati al luogo, ai manufatti, preesistenti o di qualunque altra natura.

#### Art. 13 Accettazione dei materiali

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, DM 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di

forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

-dalle prescrizioni generali del Capitolato;

-dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

-dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente Contratto;

-da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto o altri elaborati di appalto.

Resta comunque pattiziamente definito che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente contratto.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente contratto, dal capitolato allegato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere, così come già evidenziato dal capitolato - Parte Prima descrizione delle lavorazioni.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora, in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Le particolari modalità di accettazione del materiale vegetale sono indicate nel capitolato allegato.

#### Art. 14 Accettazione degli impianti

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro, necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente contratto e/o del capitolato allegato, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'Appaltatore) dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori alme-

no 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.

L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

### TITOLO III - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI, VARIAZIONI

#### Art. 15 Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

Qualora circostanze speciali (avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali) impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rap-



presentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere accertando le condizioni delle opere dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Il verbale è firmato dall'esecutore e indica il nuovo termine contrattuale.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei mag-

giori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Nel caso in cui durante i lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, il Direttore dei Lavori provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili redigendo apposito verbale; in tal caso la sospensione determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa. Qualunque domanda o riserva in merito alle sospensioni dovrà essere iscritta nei modi e tempi stabiliti dalla normativa vigente.

Per le opere a verde, vista la particolarità della lavorazione che potrà avvenire solo durante la stagione di riposo vegetativo, i lavori devono considerarsi sospesi fino alla stagione appropriata senza che tale circostanza possa dare adito, da parte dell'appaltatore, a qualunque richiesta di compenso, indennizzo o proroga del termine di ultimazione contrattuale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga formulandola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto dei 30 giorni di tempo previsti a norma di legge per la risposta del committente.

L'Amministrazione in conseguenza di una variante o di un ordine di lavoro la cui ultimazione vada oltre la durata del contratto, può riconoscere all'Appalta-

tore un maggiore tempo suppletivo per l'esecuzione dei lavori. In questa ipotesi un nuovo termine di ultimazione va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito. In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori l'Appaltatore non può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi.

Per quanto non espressamente previsto nel testo che precede si rimanda alla normativa vigente ed in particolare all' art. 107 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.

Art. 16 Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, anche su proposta del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, potrà ordinare la sospensione dei lavori.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione può sospendere i lavori in caso di pericolo imminente per i lavoratori, disponendone la ripresa solo quando siano ripristinate le condizioni di sicurezza.

Per sospensioni dovute a ragioni di sicurezza e/o pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 17 Variazioni dei lavori

Varianti o modifiche ai lavori possono essere introdotte esclusivamente ai sensi della normativa vigente ed in particolare nei casi previsti dall' art. 106

del D.Lgs. 50 del 2016 e .s.m.i. Al punto 7 del capitolato speciale d'appalto allegato, sono elencate le possibili modifiche al contratto eseguibili ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a) del codice dei contratti; esse non apportano modificazioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto né possono comportare revisione dei prezzi.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore esegua qualunque variante non autorizzata come sopra è tenuto, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, alla rimessione in pristino stato, a proprio carico, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi.

Qualora, nel rispetto della norma succitata, il cui accertamento è demandato al responsabile del procedimento, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato.

Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori entro il quinto dell'importo contrattuale.

Qualora l'importo delle variazioni rientri nel quinto dell'originario importo

dei lavori la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni di accettazione.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi secondo la normativa vigente.

In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'esecutore di formulare la relativa specifica riserva per l'ulteriore richiesta.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che comunque non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

#### Art. 18 Revisione dei prezzi

Non è prevista la revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del Codice Civile.

#### TITOLO IV- ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 19 Domicilio dell'appaltatore e rappresentanza

Agli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso la Sede comunale, obbligandosi a comunicare ogni variazione sopravvenuta.

L'appaltatore dichiara che l'arch. Diego Ciocala, nato il 22 settembre 1976 a Vigevano (PV), codice fiscale CCLDGI76P22L872I, residente a Vigevano (PV), corso Genova n. 64, nella sua qualità di Direttore del Cantiere, rappresenterà l'appaltatore nell'esecuzione dei lavori. Lo stesso rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione. L'appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori i recapiti telefonici a cui far capo per tutti gli interventi, 24 ore su 24, per tutta la durata del contratto comprese le giornate prefestive e festive.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 20 Funzioni, compiti e responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore è colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto, ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

-nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

-comunicare al Committente il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

-predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;

-predisporre le occorrenti opere provvisorie, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;

-predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;

-provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;

-provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;

-provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori, ecc.;

-provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi fino alla conclusione dei lavori;

-provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (tabelle ferri per c.a., schizzi, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);

-provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;

-approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;

-disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

-corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

-provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;

-richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

-tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei lavori;

-provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;



-osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a., ai sensi della legge 1086/71 e s.m.i.; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;

-in fase di collaudo e consegna delle opere al Comune, vi è l'obbligatorietà di presentazione di un Piano di gestione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e funzionamento dettagliato di tutte le opere e in particolare degli impianti, con puntuale stima dei costi. La documentazione dovrà comprendere anche un Capitolato tecnico di manutenzione e gestione al fine di consentire al Comune di procedere con successiva gara per l'affidamento della gestione dell'opera a terzi. L'appaltatore dovrà, inoltre, effettuare puntuale passaggio di consegne al manutentore individuato dal Comune;

-provvedere all'approvvigionamento dei materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;

-prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;

-promuovere ed istituire un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;

-promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure prede-

	terminati;	
	-promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;	
	-mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere;	
	-assicurare:	
	*il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;	
	*la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;	
	*le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;	
	*il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;	
	*la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;	
	-rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;	
	-richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;	
	-fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:	
	*adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;	
	*le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del	

cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.;

\*le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

-mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;

-informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;

-organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;

-affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

-fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni

direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia della costruzione e di subordinare l'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verificano assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l'Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Per le eventuali opere escluse dall'Appalto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire:

-lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia nell'ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori da lui prescelti;

-il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;

-in generale la fornitura di materiali e di mano d'opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze

murarie alle Ditte fornitrici.

Art. 21 Personale dell'appaltatore

L'appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, oltre che al rispetto di quanto disposto dall' art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 (quindici) giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

-i regolamenti in vigore in cantiere;

-le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

-tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

#### Art. 22 Direttore tecnico di cantiere

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori; pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

-gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

-osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente contratto, del capitolato speciale d'appalto allegato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

-allontanare dal cantiere coloro che risultino in condizioni psico-fisiche tali o che si comportino in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quel-

la degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendano colpevoli di insubordinazione o disonestà;

-vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'atto di nomina e accettazione dell'incarico di direttore tecnico del cantiere devono essere trasmessi al Direttore dei lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

#### Art. 23 Lavoratori autonomi e imprese subappaltatrici

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono le conseguenti responsabilità:

-rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore;

-utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;

-collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

-non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;

-informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

#### Art. 24 Disciplina del cantiere

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal

Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è, inoltre, tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

L' inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità.

#### Art. 25 Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall' art. 105, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### Art. 26 Disciplina dei subappalti

Il subappalto è ammesso nei termini previsti dall' art. 105 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. La stazione appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

#### Art. 27 Rinvenimento di oggetti

L'Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di inte-



resse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna. A tal proposito si dichiara edotto dei vincoli archeologici presenti entro l'area dei lavori e la predisposizione a proprio carico dell'Assistenza archeologica alle attività di scavo cui l'impresa dovrà fornire ogni collaborazione richiesta.

Art. 28 Polizza fidejussoria a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi dell' art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., l'appaltatore, ha prestato apposita garanzia fidejussoria (definitiva) mediante polizza n. 1419149, emessa in Milano il 22 marzo 2019 da Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia Assiteca-Milano, fino alla concorrenza di € 904.411,20 (novecentoquattromilaquattrocentoundici/20), che la stazione appaltante, nella persona del dottor Rosini, accetta attestandone la conformità alle prescrizioni di legge e di capitolato.

2. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell' 80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 (venti) per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero del collaudo provvisorio, a seconda del caso.

4. La garanzia dovrà essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 del presente articolo, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e della normativa vigente in materia, entro il termine perentorio di quindici giorni.

5. Ai sensi dell' art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine l'appaltatore, ha già stipulato, polizza di assicurazione C.A.R. "Contractor's All Risks" n. 07533/11/80504987, emessa in Milano il 25 marzo 2019 da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, che la stazione appaltante, nella persona del dottor Rosini, accetta attestandone la conformità alle prescrizioni di legge e di capitolato.

La suddetta polizza prevede quanto segue:

Sezione A – Somme assicurate alla stipula:

Partita 1 – Opere: € 7.684.037,42 (settemilioneisecentottantaquattromilazero trentasette/42),

Partita 2 – Opere preesistenti: € 10.000.000,00 (diecimilioni/00),

Partita 3 - Demolizioni e Sgomberi: € 200.000,00 (duecentomila/00);

Sezione B - Responsabilità civile verso terzi:

Massimale/Sinistro alla stipula: € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale, laddove ad essa imputabili, ferma restando la necessità di verificare preventivamente le responsabilità dell'occorso.

Art. 29 Norme di sicurezza

I lavori appaltati dovranno essere nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'acceptare i lavori oggetto del contratto, l'Appaltatore dichiara:

-di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

-di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti, relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi di progetto.

Art. 30 Documenti di identificazione

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che il titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.

Qualora l'Appaltatore subappaltasse parte dell'opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo descritto al comma precedente.

Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare, attestante che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.

Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità valido (corredato di fotografia). Comunque ed in ogni caso, l'assenza dei documenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all'Appaltatore, il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo. L'inadempimento sarà trattato a norma di legge.

**TITOLO V- CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

Art. 31 Valutazione dei lavori – condizioni generali

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente contratto e negli altri atti contrattuali e di progetto che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e

modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc..

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

I lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente contratto (eseguiti in economia, a misura, a forfait, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà obbligato, inoltre, a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la D.L. a provvedere alle necessarie misurazioni, ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che, procedendo i lavori, non si potessero più accertare. Per tale categoria di lavori, onde consentire la verifica delle attività effettuate, l'appaltatore, prima di intervenire, dovrà avvisare per i-

scritto la D.L. e la stazione appaltante con congruo anticipo.

Qualora per difetto di ricognizione, talune qualità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, l'Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla D.L., in base ad elementi noti, e qualora necessario dovrà sottostare a tutte le spese e gli oneri necessari per eseguire i ritardati accertamenti.

Art. 32 Valutazione dei lavori a misura, a corpo, in economia

Il prezzo a corpo indicato nel presente contratto comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessaria alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente contratto.

Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere con la sola esclusione di quelle eventualmente espressamente indicate e definite, a tale scopo, nei progetti o descritte nel contratto o nel capitolato a misura, comprendendo dunque nell'appalto a corpo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per consegnare l'opera completamente finita in ogni dettaglio; in mancanza di tale definizione tra le opere che dovranno essere computate a corpo e quelle a misura, tutti i lavori oggetto del presente contratto dovranno intendersi parte integrante dell'importo indicato a corpo senza esclusioni di sorta.

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall'Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore è obbli-

gato a prestare l'assistenza richiesta.

Per la parte a corpo l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente contratto si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Tutte le opere incluse nei lavori a misura si intenderanno dunque eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente contratto senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell'Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Le eventuali prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente contratto; le opere do-

vranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

## TITOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

### Art. 33 Forma dell'appalto

Salvo la quota di lavori a misura, tutte le opere oggetto del presente contratto verranno compensate sulla base di un prezzo globale e forfettario, comprensivo di tutte le opere che compongono l'opera descritta in tutti gli elaborati componenti il progetto, ivi comprese le migliorie offerte.



La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del DM 49/2018 e s.m.i.; per la parte dei lavori a corpo le opere saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale stimata corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento.

Il corrispettivo dell'appalto dei lavori comprende la cessione dei materiali di risulta da scavi e demolizioni. Ai sensi dell' art. 36, comma 2 del DM 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato ritenuto equivalente all'onere di conferimento a discarica.

La realizzazione di opere migliorative in variante al progetto previste nell'offerta dell'appaltatore, costituisce parte integrante delle opere oggetto di appalto alle medesime condizioni delle restanti opere all'interno del prezzo complessivo forfettario offerto.

#### Art. 34 Distribuzione degli importi

Con riferimento agli importi per i lavori ed oneri compensati a corpo, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto (gli importi indicati sono al lordo del ribasso reso in sede di gara d'appalto) :

1 PARCO	scavi e demolizioni, movimenti terra	euro	1.654.205,35
2 PARCO	opere stradali e di pavimentazione esterna	euro	646.233,79
3 PARCO	opere da giardinere e forestali	euro	1.265.067,35
4 PARCO	elementi d'arredo esterni	euro	571.012,55
5 PARCO	impianti idricosanitari, antincendio, idraulica	euro	67.775,33
6 PARCO	impianti elettrici e simili	euro	253.816,77
7 P. EST	scavi e demolizioni, movimenti terra	euro	91.855,18

	8 P. EST	opere stradali e di pavimentazione esterna	euro	164.351,85
	9 P. EST	opere da giardinere e forestali	euro	14.807,04
	10 P. EST	elementi d'arredo esterni	euro	65.984,77
	11 P. EST	impianti idricosanitari, antincendio, idraulica	euro	71.162,27
	12 P. EST	impianti elettrici e simili	euro	254.796,91
	13 GIARD	scavi e demolizioni, movimenti terra	euro	43.163,51
	14 GIARD	opere stradali e di pavimentazione esterna	euro	307.741,90
	15 GIARD	opere da giardinere e forestali	euro	91.439,32
	16 GIARD	elementi d'arredo esterni	euro	349.154,54
	17 GIARD	impianti idricosanitari, antincendio, idraulica	euro	132.188,79
	18 GIARD	impianti elettrici e simili	euro	28.535,31
	19 P. SUD	opere stradali ed esterne di tutti i tipi	euro	94.580,33
	20 P. SUD	impianti idricosanitari, antincendio, idraulica	euro	14.115,51
	21 P. SUD	impianti elettrici e simili	euro	33.855,87
	22 P. NORD	opere stradali ed esterne di tutti i tipi	euro	173.338,71
	23 P. NORD	impianti idricosanitari, antincendio, idraulica	euro	31.173,26
	24 P. NORD	impianti elettrici e simili	euro	40.353,61
	25 H1	scavi e demolizioni	euro	69.785,77
	26 H1	strutture	euro	338.785,67
	27 H1	murature e tramezzi	euro	68.442,07
	28 H1	sottofondi pavimenti e vespai	euro	116.190,31
	29 H1	intonaci e rivestimenti	euro	39.457,84
	30 H1	isolanti e coibenti	euro	21.137,93
	31 H1	impermeabilizzazioni	euro	43.018,34
	32 H1	tetti e lattonerie	euro	103.447,69

	33 H1	opere da fabbro e serrmentista	euro	350.868,08
	34 H1	opere da falegname e d'arredo	euro	24.360,00
	35 H1	tinteggiature e verniciature	euro	60.212,89
	36 H1	impianti idricosanitari, antincendio, idraulica	euro	34.011,68
	37 H1	impianti di riscaldamento e condizionamento	euro	44.436,55
	38 H1	impianti elettrici e simili	euro	209.103,07
	39 H2	opere edilizie di tutti i tipi	euro	67.936,08
	40 H2	strutture	euro	209.964,53
	41 H2	impianti elettrici e simili	euro	61.353,73
	42 H3	opere edilizie di tutti i tipi	euro	101.750,32
	43 H3	strutture	euro	164.064,85
	44 H3	opere da falegname e d'arredo	euro	101.328,79
	45 H3	impianti idricosanitari, antincendio, idraulica	euro	29.643,66
	46 H3	impianti di riscaldamento e condizionamento	euro	271.676,80
	47 H3	impianti elettrici e simili	euro	136.338,40
	48 CDP	opere edilizie di tutti i tipi	euro	17.826,60
	49 CDP	impianti idricosanitari, antincendio, idraulica	euro	8.937,72
	50 CDP	impianti di riscaldamento e condizionamento	euro	27.010,19
	51 CDP	impianti elettrici e simili	euro	86.641,74
	52 MIGL	cr. A - incremento dimensione alberature	euro	0,00
	53 MIGL	cr. B.1 - durabilità - anello ciclopedonale	euro	0,00
	54 MIGL	cr. B.2 - durabilità - perc second., p. est, segnal.	euro	0,00
	55 MIGL	cr. C.1 - accessibilità - fruizione digitale	euro	0,00
	56 MIGL	cr. C.2 - accessibilità - ipovedenti	euro	0,00
	57 MIGL	cr. C.3 - accessibilità - aredi inclusivi	euro	0,00

58 MIGL	cr. C.4 - accessibilità - arredo bagno antibatterico	euro	0,00
59 MIGL	cr. C.5 - accessibilità - bagni disabili	euro	0,00
60 MIGL	cr. C.6 - access. - pavimentazioni e attrezz. esterne	euro	0,00
61 MIGL	cr. D.1 - manutenzione aggiuntiva - opere a verde	euro	0,00
62 MIGL	cr. D.2 - manutenzione aggiuntiva - altro	euro	0,00
63 MIGL	cr. E - pavimentazioni parcheggi	euro	0,00
64 MIGL	cr. F - videosorveglianza	euro	0,00
65 MIGL	cr. E - pavimentazioni parcheggi	euro	0,00
66 MIGL	cr. F - videosorveglianza	euro	0,00
67 MIGL	cr. H - iniziative per la cittadinanza	euro	0,00
69 BCM	scavi e demolizioni, movimenti terra	euro	123.250,21
70 BCM	arredi e allestimenti	euro	78.600,00
71 PSC	oneri sicurezza da PSC	euro	231.485,72
	TOTALE	euro	9.701.777,05

Per i lavori a corpo, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione come sopra individuata, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria eseguita.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo, dal quale le aliquote sono state dedotte. Le forniture delle opere a verde oggetto di "contratto di coltivazione" potranno essere inserite in contabilità nella misura del 10 (dieci) per cento annuo sull'importo complessivo della fornitura a partire dalla data di completamento delle operazioni di trapianto e inizio coltivazione e per ogni anno solare

seguinte.

All'interno dell'importo dello stato di avanzamento (SAL) sarà individuato l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza in modo da non assoggettarlo al ribasso d'asta.

Le opere migliorative accettate dal Committente entreranno nella contabilità come sopra individuata nelle voci aggiuntive a corpo riportate e valorizzate a 0 ( zero ).

La voce per opere migliorative offerte in sede di gara così individuata sarà oggetto di contabilità forfettaria come le restanti voci.

#### Art. 35 Nuovi prezzi

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell'“Elenco prezzi unitari” allegato alla documentazione di appalto, saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d'opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell' “Elenco prezzi” allegato sub lett. “C” al presente contratto e secondo le disposizioni normative vigenti.

#### Art. 36 Invariabilità dei prezzi

L'Appaltatore dichiara di disporre, prima dell'inizio dei lavori, dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

#### Art. 37 Contabilità dei lavori

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle

somministrazioni sono quelli previsti dal DM 49/2018:

-il giornale dei lavori;

-i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

-le liste settimanali;

-il registro di contabilità con eventuale sommario;

-gli stati d'avanzamento dei lavori;

-i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

-il conto finale e la relativa relazione.

I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal Direttore dei lavori.

I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure.

Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore.

I certificati di pagamento sono firmati dal responsabile del procedimento.

Le liste settimanali riportano le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore specificando le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Le liste vengono trasmesse al Direttore dei lavori almeno settimanalmente (di regola il venerdì sera della settimana considerata) o con frequenza maggiore a discrezione del Direttore

lavori in caso di fasi di lavoro particolarmente intense.

Art. 38 Pagamenti in acconto - SAL

L'opera è finanziata in parte con contributo CIPE ed in parte con contributo statale DPCM 6 dicembre 2016.

Ai sensi dell' art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo d'anticipazione, pari al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal R.U.P.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito - comprensivo della quota relativa agli oneri di sicurezza da calcolare proporzionalmente allo stato di avanzamento lavori - raggiunge, al lordo delle ritenute di legge e del ribasso effettuato in sede di gara, esclusa IVA e simili, l'importo minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e relativa richiesta dell'appaltatore, il direttore dei lavori redige e sottoscrive in contraddittorio con l'appaltatore la relativa contabilità.

La firma del registro di contabilità e degli altri documenti contabili da parte dell'appaltatore, così come l'eventuale apposizione di domande o riserve e la loro trattazione avviene ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa e dalle linee guida ANAC.

Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 15 (quindici) giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.

L'amministrazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito manda-

to e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell' art. 30, comma 5 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % (zero/50 per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento prescindendo dall'importo minimo predetto.

#### Art. 39 Pagamenti a saldo – conto finale

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare



le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si considera come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Il pagamento della rata di saldo, ove dovuto, unitamente alle ritenute, e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto, è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. In occasione del pagamento della rata di saldo sono accreditate o addebitate eventuali somme a conguaglio o compensazione tra le parti, maturate a qualsiasi titolo.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell' art. 103, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell' art. 1666, comma 2 del codice civile.

Salvo quanto disposto dall' art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal committente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per quanto attiene gli interventi di manutenzione qualora non venissero effettuati secondo quanto previsto dal progetto in termini quantitativi (numero irrigazioni, numero decespugliamenti ecc.) o venissero effettuate delle manutenzioni qualitativamente difformi, ad insindacabile giudizio della D.L., si procederà, in sede di contabilità finale o di erogazione dei SAL, alle detrazioni corrispondenti ovvero all'escussione della apposita garanzia.

Art. 40 Eccezioni dell'appaltatore

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sull'interpretazione delle clausole contrattuali, o nel caso in cui le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente contratto, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, l'appaltatore dovrà, a pena di decadenza, formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve ci si riferisce alla disciplina prevista della stazione appaltante e alle Linee Guida n. 3 ANAC (nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni).

Ai sensi del DM 49/2018 e s.m.i., si dispone quanto segue:

1. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni,

da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

4. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato, nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, deve farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

5. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

6. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni in modo esauriente per consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore.

7. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in

qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

8. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

9. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

10. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto.

11. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

12. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

## TITOLO VII - CONTROLLI

Art. 41 Prove e verifiche dei lavori, riserve dell'appaltatore

Tutti i lavori, qualsiasi sia la loro natura, dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali ed in particolare da quanto specificato nel capitolato allegato.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte e l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In tal caso l'appaltatore dovrà sostenere interamente i relativi oneri.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove del caso con oneri a carico dell'appaltatore. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà proporre eccezioni o riserve in conformità alla normativa vigente.

La formulazione delle riserve dovrà essere riportata sul Registro di contabilità.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

#### TITOLO VIII - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

##### Art. 42 Ultimazione dei lavori, consegna delle opere, collaudo

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell' art. 1668 del c.c, nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Il collaudo comprende tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il collaudo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore.

Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore e le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, viene firmato dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore è tenuto ad ese-

guire quanto prescritto dal Collaudatore entro il termine fissato dal medesimo.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore. Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente periodo.

Fermo restando quanto sopra esposto, considerate le particolari caratteristiche delle opere, l'appaltatore potrà richiedere la redazione del "Verbale di Ultimazione delle Opere a Verde". Tale verbale, in funzione dell'andamento delle opere, potrà essere redatto ad insindacabile giudizio della D.L., per stralci successivi di aree, a condizione che:

- i lavori nelle aree siano completamente ultimati nella singola area;
- le aree possano essere consegnate alla Committente e siano dotate di accesso dall'esterno del cantiere;
- le aree siano di superficie molto ampia (almeno 15 ha e meglio 20 ha) e abbiano chiara continuità territoriale; a tale scopo il progetto riporta in apposita tavola una proposta di individuazione di tali aree di ultimazione (vedi tav. E02 a.2).
- le aree siano chiaramente delimitate ai fini della sicurezza anche per la presenza di pubblico esterno. Quanto sopra comunque ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori.

Dalla data di redazione del verbale decorre il termine per la manutenzione



contrattuale.

Durante la fase di consegna delle opere ed entro la data di collaudo, sarà redatto il Piano di gestione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e funzionamento, dettagliato di tutte le opere e in particolare degli impianti di cui all'art. 20 del presente contratto.

#### Art. 43 Relazione e certificato di collaudo

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'appaltatore dalle responsabilità di legge.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle

singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno eseguire.

#### Art. 44 Collaudo statico

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in genere le opere strutturali sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli Enti competenti.

Entro 60 (sessanta) giorni dal termine dei lavori di costruzione delle strutture, il D.L. depositerà al competente ufficio la relazione a strutture ultimate.

Il collaudatore eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione.

Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo, acciaio, ed altri materiali strutturali per eseguire le necessarie prove di laboratorio.

#### Art. 45 Anticipata consegna delle opere

Avvenuta l'ultimazione dei lavori, il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, procedendo alla presa in consegna anticipata a condizione che:

-sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

-sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

-siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

-siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

-sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione e la manutenzione in particolare delle opere a verde nei termini contrattuali.

#### Art. 46 Garanzie

Salvo quanto già indicato all'art. 28 del presente contratto, salvi il disposto dell' art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del capitolato allegato in merito a lavori particolari, l'appaltatore si impegna a garantire la

stazione appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti delle opere a verde e nelle opere murarie e di pavimentazione, per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite alla stazione appaltante.

L'appaltatore è tenuto alla sostituzione di tutte le piante non attecchite (fornitura e piantagione) senza alcun onere per la stazione appaltante per il periodo indicato di manutenzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Inoltre, a garanzia della corretta esecuzione delle opere di manutenzione del verde, qualora la loro realizzazione ecceda la data di emissione del certificato di collaudo l'impresa è tenuta alla produzione di una apposita garanzia fideiussoria di valore almeno pari al valore delle opere in questione oggetto di manutenzione (comprese forniture di altri soggetti) e della loro manutenzione

al lordo del ribasso reso in sede di gara. Tale fidejussione avrà validità dalla data di emissione del certificato fino allo spirare dei termini di manutenzione.

L'impresa inoltre, a partire dalla data di ultimazione dei lavori dovrà garantire visite periodiche ai lavori da parte di un tecnico qualificato, di gradimento alla stazione appaltante, che dia le necessarie indicazioni manutentive con apposita breve relazione da consegnare al competente Ufficio tecnico comunali. Il suddetto tecnico dovrà effettuare almeno 15 (quindici) visite l'anno.

Come offerto in sede di gara, ed in particolar modo come indicato nell'Offerta Tecnica, Elemento "D" Modello 3, che si intende allegata al presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente unita al medesimo, ma depositata agli atti della stazione appaltante, l'Appaltatore si è reso disponibile ad eseguire, a propria cura e spese, senza oneri aggiuntivi a carico dalla stazione appaltante, una manutenzione aggiuntiva di trentasei mesi, relativamente alla gestione del verde pubblico, della segnaletica verticale ed orizzontale, del ripristino per danneggiamenti accidentali, manutenzione dei servizi igienici ed impianto di illuminazione; a copertura dell'effettiva e puntuale esecuzione delle manutenzioni offerte di cui sopra, l'appaltatore dovrà presentare, al competente Ufficio tecnico comunale, prima dell' emissione del certificato di collaudo, una polizza fideiussoria di valore pari al maggiore tra il doppio del valore delle attività da svolgere stabilito a discrezione della DL e la metà del valore delle opere oggetto di manutenzione, entrambi al lordo del ribasso reso in sede di gara, da sottoporre ad approvazione preventiva da parte del RUP. Tale fidejussione avrà validità fino allo spirare dei termini di manutenzione e dovrà prevedere espressamente la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

## TITOLO IX- MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

### Art. 47 Danni alle opere

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento.

Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

### Art. 48 Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 (cinque) ed il 15 (quindici) per cento dell'importo contrattuale si applica il procedimento dell'Accordo bonario.

Questo riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui sopra nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 (quindici) per cento dell'importo del contratto.

Infine prima dell'approvazione del certificato di collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il procedimento avviene ai sensi dell' art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ove l'accordo bonario non avesse buon esito l'appaltatore potrà instaurare un contenzioso giudiziario.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. 50/ 2016 e s.m.i., tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto saranno deferite al Foro di Vicenza.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all' art. 209 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i.

#### Art. 49 Cause di forza maggiore

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore.

Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

#### Art. 50 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, sussistendo le condizioni di cui all' art. 108 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 1453 del c.c.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono causa di risoluzione del contratto le seguenti fattispecie:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del D.L. riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie al personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione, la violazione da parte dell'appaltatore, e per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipen-



denti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ([www.comune.vicenza.it](http://www.comune.vicenza.it) alla pagina amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali).

2. La stazione appaltante risolve, altresì, il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. L'appaltatore dichiara, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto, al fine dell'applicazione dell' art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto.

#### Art. 51 Recesso dal contratto

La stazione appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall' art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

#### Art. 52 Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi dell' art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., l' appaltatore dichiara che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Di seguito gli estremi delle informazioni antimafia liberatorie richieste, ai sensi dell' art. 91, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell' art. 90 dello stesso D.Lgs. n. 159 e s.m.i., competenti le Prefetture dove i singoli componenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese hanno sede legale:

- Società Euroambiente a Responsabilità Limitata (mandataria), con sede legale in Pistoia, Prot. 0040637 del 22/11/2018, pratica evasa con esito negativo in data 25/01/2019,

- Società I.T.A.F. srl (mandante), con sede legale in Pistoia, Prot. 0040700 del 22/11/2018, pratica evasa con esito negativo in data 25/01/2019,

- Società Peverelli s.r.l. (mandante), con sede legale in Fino Mornasco (CO), Port. 0029039 del 22/11/2018, pratica evasa con esito negativo in data 13/03/2019,

- Società Bettiol s.r.l. (mandante), con sede legale in Bolzano, Prot. 0043152 del 23/11/2018, pratica evasa con esito negativo in data 17/04/2019,

- Società Maroso Ivo Enzo srl – Unipersonale (mandante), con sede legale in Marostica (VI), Prot. 0083176 del 22/11/2018, pratica evasa con esito nega-

tivo in data 20/06/2019.

## TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 53 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto ed allegati sub lettere “A”, “B”, “C” e “D”, l’atto costitutivo il R.T.I., il capitolato speciale d’appalto, l’elenco prezzi offerto dall’appaltatore in sede di gara e il computo metrico estimativo.

2. Fanno, invece, parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., i piani di sicurezza, quanto materialmente allegato al progetto approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 26 settembre 2017, il progetto delle opere, il disciplinare di gara, i verbali di gara e relativi allegati, schema contrattuale approvato, l’offerta economica, l’offerta tecnica e le migliorie offerte in sede di gara.

### Art. 54 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non previsto nel presente contratto e suoi allegati, si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nei limiti della sua applicabilità, al capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., alle norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

2. Al presente affidamento si applicano tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto con le Prefetture del Veneto, l’Unione delle Province del Veneto, l’Associazione Regionale Comuni del Veneto in data 23 luglio 2014, adottato con delibera della Giunta

comunale n. 224 del 21.10.2014, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

Le Parti espressamente dichiarano, avendone conoscenza certa, che lo schema del presente contratto costituisce documento allegato al progetto esecutivo, escludendo, pertanto, la presenza di clausole vessatorie.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Del presente atto, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su 38 fogli di cui occupa settantacinque facciate e parte della settantaseiesima facciata, ho dato lettura a chiara e intelligibile voce ai Signori comparenti, i quali lo approvano e insieme a me sottoscrivono, apponendo la firma digitale.

Il Dirigente: dott. Cristiano Rosini,

Per il Raggruppamento: dott. Gianluca Ottaviani,

Il Segretario generale: dott.ssa Stefania Di Cindio.